

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO**

COMUNICATO UFFICIALE n° 1 del 17 ottobre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società Spes San Protaso Esagono Sport

Sport: calcio a 7 – Open Eccellenza

Gara: Spes – Baita A disputata il 6.10.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 3 del 9 ottobre 2024

Con ricorso regolarmente presentato la società Spes ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 3 pubblicato il 9.10.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Manuel Sabato “*per aver colpito con una testata intenzionale un giocatore avversario senza la possibilità di giocare il pallone e senza causare conseguenze fisiche*”.

La società Spes contesta la ricostruzione dei fatti che ha portato il Giudice di prima istanza a irrogare la squalifica al giocatore sul presupposto che il DDG, “al momento del contatto era rivolto dalla parte opposta” e non avrebbe quindi potuto rilevare quanto accaduto.

A dimostrazione della propria tesi viene allegata al ricorso una dichiarazione scritta a firma del dirigente della società avversaria nella quale viene riferito che, all'atto del fallo di reazione, non ci sarebbe stata alcuna testata.

Per tali motivi la ricorrente chiede la revisione della squalifica comminata al giocatore Sabato.

La presente Commissione, dopo aver letto gli atti ufficiali nonché il supplemento di referto richiesto al DDG, ritiene che il ricorso della società Spes possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

Si rileva in primo luogo che la dichiarazione della società avversaria allegata al ricorso non può essere acquisita agli atti, non potendosi riconoscere alla stessa valore probatorio in senso stretto ma semplicemente presuntivo.

Venendo al merito della questione, trova anzitutto conferma il fatto che il DDG non abbia potuto osservare in ogni sua fase quanto accaduto, essendo intento a seguire l'azione di gioco che si stava sviluppando in altra direzione, ma che è in ogni caso riuscito a vedere che tra due giocatori avversari, uno appunto il Sabato, vi è stato un diverbio verbale al quale ha fatto seguito una reazione da parte di quest'ultimo.

Per quanto il Sabato possa o meno aver compiuto il gesto con una testata - come riferito dal DDG, la cui attenzione era pur sempre rivolta all'azione di gioco piuttosto che ai due giocatori – resta il fatto che la sua condotta, e questa circostanza appare pacifica, non ha comportato alcuna conseguenza sul piano fisico, tanto da potersi qualificare più come gesto di reazione che quale atto violento, rientrando quindi e di fatto tra quei comportamenti “di modesta violenza nei confronti di un avversario”.

Si ritiene pertanto che, così qualificato il gesto, si possa rideterminare la squalifica comminata al giocatore nei termini indicati dal Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. in accoglimento del ricorso presentato dalla società Spes, riduce da 4 a 2 le giornate di squalifica comminate al giocatore Manuel Sabato
2. dispone la restituzione della tassa reclamo.

Milano, 17 ottobre 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 18 OTTOBRE 2024